

DELIBERA N. 155/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NAPOLI CANALE 21 S.R.L.
(FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN
AMBITO LOCALE “CANALE 21”) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

CONSIDERATO che la disciplina di dettaglio in ambito locale relativa alla comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione è dettata dal Capo II della citata legge n. 28 del 2000 e dalla disciplina attuativa di cui al citato Codice di autoregolamentazione;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS del 12 febbraio 2026, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026*”, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 12 febbraio 2026;

VISTA la nota del 26 marzo 2026 (prot. n. 0116868), successivamente integrata con il supporto relativo alla trasmissione segnalata in data 26 maggio 2026 (prot. n. 0193594), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti della società Napoli Canale 21 S.r.l. a seguito della segnalazione del Signor Alessandro Cancellò, in quanto “*nella serata odierna (tra le 20:00 e le 20:30) [ha] avuto occasione di ascoltare il programma “Colpevole fino a Prova Contraria” trasmesso dall’emittente Canale 21 di Napoli*” e “*con meraviglia e forte disappunto [ha] assistito ad una trasmissione completamente orientata alla proposta delle tematiche relative ad una parte dello schieramento (quello dei favorevoli alla tematica del Referendum Costituzionale) senza alcun minimo confronto né contraddittorio con la parte contraria alla modifica degli articoli della Costituzione*”, il tutto in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del Codice di autoregolamentazione.

Al riguardo, il Comitato regionale competente, dopo aver richiesto all’emittente Canale 21 “*la registrazione della puntata del 16 marzo della trasmissione “Colpevole fino a prova contraria”*” ed avviato in data 20 marzo 2026 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, contestando la violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’art. 18 della delibera 37/26/CONS, valutate le memorie della società, a conclusione della fase istruttoria ha proposto all’Autorità l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, trattandosi di violazione di messaggi autogestiti a pagamento;

ESAMINATE le memorie del 23 marzo 2026 con le quali l'emittente televisiva "Canale 21" ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- *la trasmissione oggetto della segnalazione consisteva in un messaggio politico autogestito a pagamento come definito dall'art. 16 della delibera Agcom n. 37/26/CONS in data 12 febbraio 2026 e dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice di Autoregolamentazione di cui al Decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 8 aprile 2004;*
- *tale messaggio politico autogestito, tuttavia, a causa di un malfunzionamento tecnico delle apparecchiature di messa in onda non recava in sovraimpressione per tutta la relativa durata la dicitura "messaggio referendario a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente;*
- *come si evince dagli allegati, la società "ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in materia di messaggi politici autogestiti [...] con la trasmissione dell'avviso di cui all'art. 16, comma 3 della citata delibera 37/26/CONS [e] il deposito del documento di cui all'art. 16, comma 4" della stessa;*
- *in tutti i programmi di informazione la società "ha sempre garantito il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista [e] quando sono state trattate questioni relative al tema oggetto del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, è stato assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal sopracitato Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004; in tali programmi informativi non sono mai state fornite, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum";*

RILEVATO che dall'analisi della registrazione della trasmissione "Colpevole fino a prova contraria" del 16 marzo 2026 dell'emittente televisiva "Canale 21", come rappresentato dal competente Comitato regionale, risulta che:

- *i MAP devono essere identificabili come tali nell'ambito della programmazione dell'emittente e resi conoscibili, oltre che per la presenza dei requisiti formali espressamente previsti dalla normativa, anche per una propria autonoma collocazione affinché il telespettatore sia chiaramente reso edotto della finalità propria del messaggio;*
- *si ritiene che le controdeduzioni presentate da Canale 21 non siano adeguate rispetto a quanto segnalato per violazione della par condicio;*
- *pertanto, si propone la sanzione;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione e in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto

del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per «messaggio politico autogestito a pagamento», *“ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del Codice di autoregolamentazione relativo ai messaggi autogestiti a pagamento in periodo elettorale *“le emittenti televisive locali [...] devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente”*;

RILEVATO che all’interno della trasmissione dal titolo “Colpevole fino a prova contraria” si registra all’inizio (minuto 12:03) uno spazio dal titolo *“messaggio elettorale a pagamento”* e l’indicazione del committente responsabile per tutta la durata del messaggio e successivamente dal minuto 13:20 fino al termine (minuto 35:50) l’esposizione della posizione favorevole al quesito referendario da parte degli ospiti intervenuti alla presenza del conduttore, senza alcun contraddittorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000, i messaggi politici autogestiti *“... non possono interrompere altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori...”* e debbono avere una durata strettamente funzionale allo scopo perseguito vale a dire limitata alla *“esposizione di un programma o di una opinione politica”*;

CONSIDERATO che dagli accertamenti effettuati il programma “Colpevole fino a prova contraria” è un *talk show* di approfondimento giuridico e giudiziario in onda sull’emittente televisiva Canale 21, caratterizzato, sotto il profilo delle concrete modalità di realizzazione, dagli elementi tipici del programma di informazione come definito dall’art. 2, lett. b), del citato Codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO che nei programmi di informazione ai sensi dell’art. 4 del Codice di autoregolamentazione *“le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità”*;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che lo spazio dedicato al messaggio elettorale a pagamento ed inserito all’interno del programma segnalato non risulta aver avuto un’autonoma collocazione nella programmazione dell’emittente televisiva Canale 21 e che la trasmissione segnalata non sia riconducibile alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dal citato Codice di autoregolamentazione e dalla delibera dell’Autorità n. 37/26/CONS e così come rappresentato dal Comitato regionale competente,

risultando invece uno spazio informativo, in cui è stata violata la parità di trattamento, non essendo stata rappresentata ciascuna posizione referendaria;

RITENUTO che la fattispecie oggetto di procedimento integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Canale 21", dell'art. 11- *quater* della legge n. 28/2000 sotto il profilo dei programmi informazione e dei messaggi autogestiti a pagamento;

RITENUTA in attuazione dell'art. 11- *quinquies* comma 2, della legge 28 del 2000, il quale prevede che *"l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo"* l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della citata legge con *"la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO pertanto di condividere parzialmente e con diverse motivazioni la proposta di sanzione del competente Comitato regionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *"Regolamento"*;

ORDINA

alla società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva "Canale 21" di trasmettere, entro un giorno dalla notifica del presente atto e per i quindici giorni successivi, un messaggio in cui si dia atto dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* nel referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 per non aver assicurato la parità di trattamento tra le posizioni referendarie nella trasmissione "Colpevole fino a prova contraria" del 16 marzo 2026 e per non aver dato autonoma collocazione al messaggio elettorale a pagamento in essa inserito.

Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, alla trasmissione oggetto del procedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali"*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Napoli Canale 21 S.r.l., al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella